

**ORIGINALE**

n° 2823 REG. SENT. 01  
n° 624 REG. GEN. 01

DA RESTITUIRA A

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione 3<sup>a</sup> ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 624/01, proposto da

[REDACTED]

in persona del rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Milano, via Moretto da Brescia 31

contro

[REDACTED]

in persona del [REDACTED] non costituitosi in giudizio

e nei confronti della

[REDACTED]

in persona del rappresentante legale *pro tempore*, non costituitasi in giudizio

per l'esecuzione

degli effetti della sentenza n.5130/2000 resa sul ricorso n.2183/99;

visto il ricorso notificato in data 14-21/2/2001 e depositato in data 22/2/2001;

viste le note d'udienza della parte;

uditi alla camera di consiglio del 14 marzo 2001, relatore il cons. D.Giordano, il

procuratore della parte;

visti gli atti tutti della causa;



3576

[Handwritten signature]

ritenuto quanto segue in:

### FATTO e DIRITTO


1) Dopo aver partecipato, senza successo, alla trattativa privata indetta dal [REDACTED] per l'affidamento del servizio di smaltimento di varie tipologie di rifiuti, la [REDACTED] proponeva il ricorso rubricato al n.2183/99 per ottenere l'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione comunale in esito alla gara, nonché la condanna, per responsabilità precontrattuale dell'amministrazione medesima, al risarcimento dei danni subiti.

Quest'ultima richiesta veniva accolta con la sentenza n.5130 depositata in data 31 luglio 2000, che riconosceva la responsabilità del comune per la condotta tenuta nello svolgimento delle trattative e la conseguente obbligazione risarcitoria dei danni derivati dall'illecito accertato.

Al fine di definire la misura del pregiudizio risarcibile, la sentenza affermava l'obbligo dell'amministrazione di "richiedere all'impresa ricorrente di fornire tutta la documentazione attestante gli oneri sostenuti in occasione delle trattative ed in vista dell'esecuzione del contratto e determinare, di conseguenza, l'importo da offrire alla parte lesa, entro il termine di novanta giorni, sulla base di allegazioni chiaramente ed univocamente riferibili al rapporto controverso, valutando come risarcibili le sole spese sicuramente sopportate dall'impresa nella fase delle trattative ed al fine di apprestare l'organizzazione aziendale al regolare espletamento del servizio oggetto del contratto". La pronuncia conteneva anche la condanna del comune soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in £.6.000.000.

La sentenza veniva appellata dal comune con atto notificato in data 10.10.2000.

2) Con il ricorso in epigrafe proposto ai sensi dell'art.10, primo comma, l.n.205/2000, la società chiede che, nelle more del giudizio di appello, siano adottate le



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Deezy".

... misure necessarie a garantire l'effettività della tutela della situazione soggettiva riconosciuta dalla sentenza e in particolare che, previo accertamento del comportamento omissivo serbato dall'amministrazione rispetto agli obblighi derivanti dalla pronuncia (attivazione della procedura risarcitoria e pagamento delle spese processuali), si proceda alla nomina di un commissario *ad acta* in sostituzione dell'amministrazione rimasta inerte.


Con note depositate all'odierna camera di consiglio la società rappresentava di aver ricevuto, in data successiva all'instaurazione del presente giudizio, notifica dell'istanza, proposta dall'amministrazione appellante, di sospensione della sentenza della cui esecuzione si tratta. La parte ha comunque insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, richiamandosi alle previsioni di cui all'art.10 della l.n.205/2000.

3) In base a tale disposizione la proposizione dell'appello non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata e, in proposito, il Giudice di primo grado può esercitare tutti i poteri propri del giudizio di ottemperanza al giudicato. In applicazione di tale disciplina il Collegio deve quindi garantire alla società ricorrente le misure necessarie ad assicurare l'esecuzione della sentenza, anche in pendenza della domanda cautelare di sospensione successivamente proposta avanti al Consiglio di Stato.

La sentenza della Sezione ha imposto all'amministrazione comunale di dare avvio alla procedura per la liquidazione dell'importo da offrire alla ricorrente a ristoro del danno subito, la cui misura deve essere raggugiata alle spese inutilmente sostenute nella conduzione delle trattative e per la predisposizione delle misure organizzative necessarie in vista dell'espletamento del servizio appaltato.

Non avendo l'amministrazione posto in essere alcuna iniziativa in proposito, il Collegio dispone che si proceda all'esecuzione della sentenza con le modalità seguenti:

-la società ricorrente provvederà a fornire all'amministrazione la documentazione indicata in sentenza e attestante gli oneri sostenuti dei quali pretende il ristoro;



A handwritten signature, possibly "B", written in black ink.

A handwritten signature, possibly "Belle", written in black ink.

-nei successivi trenta giorni l'amministrazione comunale, sulla base dei criteri stabiliti nella sentenza, provvederà a definire l'importo da offrire alla parte ricorrente a titolo di risarcimento, da liquidare mediante mandato di pagamento emesso entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di cui all'art.35, secondo comma, D.Lgs. n.80/98, come sostituito dall'art.7 l.n.205/2000;

-qualora le parti raggiungano l'accordo sulla misura dell'importo così definito, il relativo atto con la sottoscrizione dei rispettivi rappresentanti legali deve essere depositato presso la segreteria della sezione, per la definizione del presente giudizio;

-qualora, invece, la proposta dell'amministrazione comunale non sia accettata dalla parte ricorrente, il Collegio procederà alla determinazione della somma dovuta e all'adozione delle ulteriori misure necessarie;

-per gli adempimenti successivi alle suindicate evenienze il Collegio, con espressa riserva di nomina di commissario *ad acta*, rinvia le parti alla camera di consiglio del 14 giugno 2001.


Quanto alle spese del giudizio liquidate dalla sentenza n.5130/2000, il Collegio assegna all'amministrazione comunale il termine di giorni-venti dalla comunicazione della presente decisione per l'emissione, in favore della parte ricorrente, del mandato di pagamento della somma liquidata, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data di notifica della sentenza suindicata.

Le spese del presente giudizio sono rinviate alla pronuncia definitiva.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 624/01 così dispone:

-accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto, ordina al [redacted] procedere agli adempimenti indicati in motivazione nei termini parimenti ivi indicati;



-rinvia per l'ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 14 giugno 2001.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano il 14 marzo 2001 in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

Ezio Maria Barbieri-presidente

Domenico Giordano-cons.est.

Raffaello Sestini-refer.



*Ezio Maria Barbieri*

*Domenico Giordano*

DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
IL 30 MAR. 2001  
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Sezione

*Giordano*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
della LOMBARDIA**

E' copia conforme all'originale  
e consta di N. 12 pagine  
Milano, 25/04/01

IL RESPONSABILE DEL  
ARCHIVIO GENERALE  
(Dott. R. Nassena)

*Nassena*

